

ACCORDO PER L' UTILIZZO DEGLI IMPIANTI AUDIOVISIVI

Le parti hanno espressamente valutato la scelta di installare impianti audiovisivi e di videosorveglianza presso i siti aziendali ed hanno ritenuto tale soluzione necessaria a meglio garantire, rispetto alle misure già esistenti (impianti di allarme per il rischio incendio e presidio degli ingressi 24 /24 ore), la sicurezza degli impianti, la prevenzione degli infortuni e la preservazione dei beni aziendali.

Il funzionamento dei predetti sistemi è consentito esclusivamente al di fuori del normale orario di lavoro ed alle condizioni in seguito riportate.

L'uso di strumenti audiovisivi e di videosorveglianza è finalizzato esclusivamente alla salvaguardia ed al presidio dei siti aziendali in cui si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, al fine di poter intervenire tempestivamente in caso di incidenti sul lavoro durante i periodi non presenza di personale, per identificare eventuali automezzi responsabili di scarico di rifiuti in luoghi non conformi, per evitare scarichi non conformi presso le zone di stoccaggio rifiuti nonché per tutte le ragioni connesse alla sicurezza degli impianti in special modo quando non è presente personale.

L'attività di videosorveglianza non è pertanto finalizzata al controllo a distanza dei lavoratori e non può essere usata dall'azienda per scopi disciplinari collegati allo svolgimento delle loro mansioni.

L'azienda si impegna, preventivamente alla messa in funzione degli impianti di videosorveglianza, a fornire alle rappresentanze sindacali firmatarie del presente regolamento, un'informativa sul numero e posizionamento di telecamere e sull'angolo di visuale.

La stessa RSU ha diritto di esercitare, con un preavviso non inferiore ad una giornata lavorativa, la richiesta di verifica del mantenimento del posizionamento delle telecamere ivi compresa la visione, per il tempo strettamente necessario, delle immagini.

I dati raccolti tramite i sistemi di videosorveglianza sono trattati secondo quanto previsto nel D.Lgs 196/2003 e normativa correlata. L'accesso alle immagini ed ai dati personali in esse contenuti è consentito al Titolare ed agli Incaricati del trattamento dei dati. E' vietato l'accesso ad altri soggetti, salvo che si tratti di incaricati di indagini giudiziarie o di polizia o di personale tecnico addetto alla manutenzione del sistema, nei limiti dell'incarico svolto/ricevuto.

La custodia dei dati dovrà avvenire in armadi di sicurezza chiusi a chiave cui avrà accesso soltanto il predetto personale autorizzato.



La presenza dell' impianto di videosorveglianza sarà resa pubblica, a cura della Geofor SpA quale titolare del trattamento dei dati, attraverso i mezzi indicati dalla normativa vigente ed in particolare attraverso l'affissione di appositi cartelli posizionati agli ingressi degli impianti videosorvegliati con indicato il nominativo dell' "incaricato al trattamento dei dati e delle finalità perseguite".

Le inquadrature dovranno essere tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate tali da essere eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone ove ciò non sia funzionale alle finalità del sistema, garantendo comunque la possibilità di identificazione dei responsabili degli illeciti ove necessario.

L'uso dell'immagine particolareggiata è consentito esclusivamente quale supporto logistico ad operazioni di polizia o finalizzato all'accertamento di infrazione alla legge.

Le registrazioni dovranno essere conservate per un massimo di 2 giorni lavorativi, e comunque entro il tempo necessario per poter acuire i dati secondo le finalità, trascorsi i quali le immagini nuove prenderanno il posto delle vecchie. Qualora pervenga copia di denuncia di reato, le sole immagini utili alla ricerca dei responsabili degli atti saranno riversate su un nuovo supporto al fine della loro conservazione in relazione agli illeciti o alle indagini delle autorità giudiziarie o di polizia. I supporti utilizzati per la memorizzazione delle immagini, al termine del loro periodo di utilizzo saranno distrutti previa cancellazione delle immagini registrate.

Ai soggetti cui si riferiscono i dati personali raccolti, sono garantiti tutti i diritti previsti dal Codice, con le modalità organizzative dallo stesso stabilite.

Per l'impianto di Pontedera si rende necessario procedere al riposizionamento delle telecamere, concentrando l'attenzione sui punti più sensibili quali R.S.U: e piattaforma legno.

L'azienda si impegna ad emanare e diffondere un Regolamento aziendale in linea con i principi del presente accordo

Pontedera, lì 7 luglio 2009

Geofor s.p.a.

RSU

[Handwritten signatures and initials over dotted lines]

[Handwritten signatures and initials below the dotted lines]